



Vademecum normativo Charter Nautico : Locazione e Noleggio

A seguito delle convezioni Internazionali sulla navigazione da Diporto, sottoscritte da tutti i paesi aderenti, l'Italia ha aggiornato il proprio impianto normativo con le seguenti leggi:

[Legge 23 dicembre 1996, n. 647](#)

[D.M. 5 Ottobre 2000](#)

[Legge 8 luglio 2003, n. 172](#)

[DECRETO 10 maggio 2005, n.121](#)

[D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171](#)

"Titolo Professionale Conduttore Diporto"

"Requisiti delle Abilitazioni e Certificazioni Professionali"

"Riordino della Nautica da Diporto"

"Titoli Professionali del Diporto"

"Codice della Navigazione da Diporto"

Reputiamo utile fornire le seguenti precisazioni a chi desidera Locare o Noleggiare una imbarcazione

LOCAZIONE:

Se siete in possesso della patente nautica e repute avere esperienza sufficiente, potrete "Locare" una imbarcazione.

Il contratto di Locazione rappresenta il trasferimento temporaneo del possesso del bene dall' Armatore al Firmatario del contratto (quest' ultimo definito Conduttore: non dell' imbarcazione ma del contratto) .

Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. (Art. 42 D.L.vo 171 18 Luglio 2005).

Quindi è sufficiente la sola patente nautica per condurre personalmente l' imbarcazione che avete locato.

NOLEGGIO:

Se non siete in possesso della patente o non vi sentite all' altezza di assumervi tutte le responsabilità derivanti dal governo dell' imbarcazione, e desiderate farvi condurre da un Comandante, richiedete tassativamente all' Armatore od all' Agenzia che vi propone l' imbarcazione, che vi venga sottoposto un contratto esplicitamente di Noleggio.

Con il contratto di Noleggio l' Armatore garantisce la disponibilità dell' imbarcazione, il cui comando è affidato ad un dipendente (marittimo titolato e regolarmente arruolato) della Soc. Armatrice la quale si rende responsabile di tutti gli avvenimenti e danni prodotti a terzi od all' imbarcazione medesima, derivanti dalla navigazione, sollevandovi da qualsiasi responsabilità.

IBRIDO: Locazione con Skipper

Alcuni armatori, al fine di non assumersi le dovute responsabilità, fanno firmare un contratto di Locazione e propongono uno Skipper che sarete voi a pagare direttamente.

Come detto, con il contratto di Locazione, colui che ha firmato il contratto è responsabile di qualsiasi danno provocato all' imbarcazione od a terzi e risponde personalmente delle sanzioni di cui si dovesse essere oggetto a seguito della navigazione, a prescindere da chi assuma il comando o la direzione nautica dell' imbarcazione.

In parole povere, se il firmatario del contratto affida ad un terzo il comando dell' imbarcazione e questi provoca danni a terzi (cose o persone) od infrange i regolamenti, provocando magari il sequestro dell' imbarcazione, il firmatario del contratto risponderà personalmente ed in toto per la parte economica, mentre chi ha assunto il comando risponderà per soli aspetti penali.

Se il firmatario del contratto affida il comando dell' unità ad un terzo a pagamento, poiché il lavoro marittimo si configura solo in forma subordinata, questi deve essere assunto a fronte di un regolare contratto, al fine di evitare sanzioni per aver favorito il lavoro nero ed eluso gli obblighi assicurativi per il lavoratore.

Poiché il costo di una imbarcazione locata più quello dello Skipper è identico a quello di una imbarcazione noleggiata, qualora desideraste affidare la conduzione dell' imbarcazione ad uno Skipper proposto dall' Armatore od Agenzia, vi invitiamo a firmare unicamente contratti di Noleggio sui quali sia ben indicato il nominativo del comandante a che questi sia regolarmente arruolato a bordo.

U.N.I.C.A. Nautica